

1322/2016



TRIBUNALE DI TREVISO

sezione lavoro

Il Giudice del Lavoro R. Poirè, a scioglimento della riserva che precede;

Rilevato che il recesso per giusta causa e con effetto immediato dal rapporto di agenzia (formalizzato con entrambi i ricorrenti con contratto 31 ottobre 2013) comunicato il 27 novembre 2015 è stato motivato in relazione ad *"accertate gravissime violazioni ,,perpetrate al contratto stesso, al Codice Etico nonché alla normativa sulla privacy (in particolare illecitamente utilizzando per scopi estranei all'attività commerciale plurimi riferimenti di contatto di collaboratori SDL)"* ed alla *"palese attività di distrazione della rete SDL centrostudi posta in essere verso consulenti contrattualizzati con la scrivente "*;

che nella presente sede la convenuta ha allegato l'attività di concorrenza diretta posta in essere dai coniugi ricorrenti attraverso le società Redux, DB e Steps, tutte ad essi riconducibili;

che la società DB Mutua Società di Mutuo Soccorso risulta essere stata costituita nel febbraio 2016 e, quindi, successivamente al recesso del 27 novembre 2015;

che i ricorrenti hanno documentato che la società Steps srl, costituita il 23 dicembre 2013 e con oggetto –secondo la visura camerale- *"consulenza in materia di organizzazione aziendale e tenuta corsi didattici"*- , collaborava con la SDL almeno dal 2014 (cfr. fatture emesse da Steps a SDL per prestazioni descritte quali "consulenza", "data entry", "segnalazione camatrox" e simili, nonché l'estratto conto della Steps da cui risultano i conseguenti bonifici da parte della SDL);

che, come risultato dall'istruttoria orale svolta, la Redux era stata costituita a novembre 2015 allo scopo di procacciare clienti per altra società il cui oggetto era la pubblicizzazione delle aziende italiane in determinati mercati esteri e, pertanto, per lo svolgimento di una attività del tutto diversa da quella della SDL (il cui oggetto consiste, invece, nella consulenza alle aziende nei rapporti con le banche, finalizzata al recupero



di tutto quanto eventualmente corrisposto a seguito di contratti o rapporti bancari illegittimi);

che l'eterogeneità dell'oggetto di Redux rispetto a quello di SDL è confermata anche dalle dichiarazioni prodotte dalla convenuta ("Jorio: *sono stato invitato a valutare l'opportunità di business alternativo e non concorrenziale con l'attività da voi svolta*"; Marchi: *..sono stato contattato anche da Andrea Cerio per andare a valutare una nuova attività da affiancare ad SDL e non in concorrenza con SDL...*");

che neanche dal contratto di agenzia risulta un obbligo dei ricorrenti di astenersi dallo svolgimento di altre attività lavorative/imprenditoriali, essendo il divieto, sancito dall'art. 9, limitato ad attività riguardanti l'oggetto del mandato;

che la documentazione prodotta dalla resistente sub 6 proc 1323/2016 –ed attinente all'attività della Steps- non dimostra lo svolgimento di attività concorrenziale durante la vigenza del rapporto tra i ricorrenti e la SDL in quanto:-il testo di cui alle prime due pagine fa riferimento alla cessazione della collaborazione con SDL avvenuta *"alla fine del 2015"*, da cui è del tutto verosimile la allegazione attorea secondo cui si tratta di stampe 19.1.2017 e 8.6.2016 e,quindi, successive alla cessazione del rapporto con SDL; i quattro "thoughts" della quarta pagina, datati maggio-settembre 2015, sono irrilevanti in quanto –come risulta dalla produzione 30 Bertollo- il blog "Salvare le Imprese" era preesistente e, con esso, Bertollo aveva pubblicizzato l'attività di SDL fino a quando era durata la collaborazione; -le pagine 5-8 (che, sempre a mezzo del blog "Salvare le Imprese" pubblicizzano ormai Steps, svolgente attività sovrapponibile a quella di SDL) sono datate 8 giugno 2016 e,quindi, successive al recesso; -le pagine 9-10 pubblicizzano Steps ma sono prive di data; -le pagine 11-20 contengono fotografie di un meeting di Steps ma recano la data dell'8 febbraio 2016 e, quindi, successiva al recesso; -la pagina 21 ha ad oggetto una fotografia irrilevante;- la pagina 22 contiene commenti probabilmente dei lettori del blog e da essa non è evincibile a quale società si riferiscano, oltre ad essere comunque datate dicembre 2015;- le ultime pagine riportano una lunga mail di tale Andrea Cerio datata gennaio 2016 e priva di rilevanza ai presenti fini;

che, pertanto, ancorchè la Steps abbia svolto attività avente oggetto uguale a quello di SDL, tale attività risulta essere stata svolta solo successivamente alla cessazione della collaborazione tra ricorrenti e SDL;

che la circostanza –pacifica- che Bertollo e la Pavan abbiano coinvolto (o tentato di coinvolgere) nella nuova iniziativa imprenditoriale relativa alla Redux alcuni collaboratori della SDL non concretizza, in base alle allegazioni della convenuta, concorrenza sleale e/o storno di personale;



che, invero, se la resistente non ha neanche dedotto che il personale contattato dai ricorrenti fosse a sé legato da vincoli di esclusiva né che -almeno fattualmente- svolgesse l'attività con intensità incompatibile con altro impegno lavorativo, i due testimoni sentiti sul punto hanno, addirittura, dichiarato di essere stati semplici procacciatori di SDL, laddove dalle dichiarazioni scritte prodotte dalla SDL (peraltro tutte indicate come provenienti da "procacciatori" risulta positivamente che almeno due dei collaboratori contattati da Bertollo e Pavan svolgevano già altre attività (Marchi: "*ovvio che solo con SDL non riesco a vivere ..e contestualmente lavoro anche per una azienda inglese come segnalatore di clienti interessati all'acquisto di immobili all'estero*"; Jorio: "*io già da 17 anni svolgo l'attività di broker assicurativo e promotore finanziario e ho scelto l'opportunità che SDL mi ha offerto a completamento della mia attività di consulenza*");

che, pertanto, stante la occasionalità che, in generale, connota l'apporto proprio della figura del procacciatore e l'assenza, in particolare, di peculiarità-in ipotesi significative di una particolare concreta intensità della collaborazione- tipizzanti la collaborazione dei procacciatori contattati dai ricorrenti in vista del coinvolgimento nell'attività di Redux, non è ravvisabile nella condotta dei ricorrenti una causa giustificativa del recesso invece intimato;

che -per quanto riguarda Bertollo- dalla documentazione agli atti risulta confermato che la di lui radiazione dall'albo dei promotori da parte della Consob era intervenuta a novembre del 2011 e parte resistente, pure a fronte dell'allegazione attorea secondo cui il conferimento del mandato era avvenuto nella piena conoscenza della pregressa radiazione, non ha neanche offerto di provare di avere acquisito conoscenza della circostanza (di per sé stessa senz'altro idonea a giustificare un recesso per giusta causa da un rapporto di agenzia) in tempi prossimi al recesso, così da non essere, nella concretezza del rapporto, il recesso intimato neanche giustificabile sotto tale profilo;

Considerato che l'assenza di giusta causa del recesso comporta il diritto dei ricorrenti all'indennità di mancato preavviso;

che tale indennità -così come le indennità terminative- spettano all'agente e non al procacciatore (cfr. Cass. 13629/2015);

che nel caso di specie entrambi i ricorrenti hanno concluso il contratto di agenzia il 31 ottobre 2013, mentre precedentemente il rapporto con la SDL era stato formalizzato quale procacciamento di affari;

che l'art. 1742 secondo comma c.c. stabilisce che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto sicché l'indennità di preavviso non può che essere calcolata



considerando il rapporto a decorrere dal 31 ottobre 2013 e considerando il plurimandato (non avendo le parti specificato alcunchè sul punto ed essendo sottolineato, nell'AEC prodotto dai ricorrenti);

che non avendo la resistente contestato gli importi delle competenze esposti dai ricorrenti (la resistente ha, sul punto, contestato solo la qualificazione in termini di agenzia del rapporto anteriormente al 31 ottobre 2013) ed in applicazione dell'art. 10 AEC agli atti, l'indennità sostitutiva del preavviso risulta pari ad € _____ per la Pavan (€ _____) e ad € _____ per Bertollo (€ _____);

Ritenuto, quanto all'indennità suppletiva di clientela, che non avendo –da un lato- la resistente contestato la base imponibile su cui applicare la percentuale del 3% prevista dall'AEC ma, anche in questo caso, solo la configurabilità del rapporto di agenzia anteriormente al 31 ottobre 2013, e non potendosi –dall'altro- in base ai conteggi ed ai documenti dei ricorrenti scorporare le provvigioni successive al 31 ottobre 2013, il credito risulta provato nei limiti di quanto computabile in relazione alle provvigioni del 2014 e del 2015 e, quindi, nell'importo di € _____ per la Pavan ed € _____ per Bertollo;

Ritenuto che non è, invece, allo stato possibile effettuare una quantificazione plausibile della indennità meritocratica considerando il rapporto di agenzia con decorrenza dalla stipula del relativo contratto anziché –come effettuato, in termini non condivisibili, dai ricorrenti- con decorrenza dalla stipula del contratto di procacciamento;

che sussistono, pertanto, i presupposti per l'ordinanza ex art. 423 secondo comma c.p.c. richiesta dai ricorrenti per l'importo di € _____ per la Pavan e di € _____ quanto a Bertollo;

Ritenuto necessario disporsi CTU affinché il perito, esaminati i documenti che la resistente metterà a sua disposizione come da ordine di esibizione di cui nel proseguo e verificate le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, quantifichi le provvigioni in ipotesi ancora dovute per gli affari conclusi dalla mandante con i clienti indicati, rispettivamente a pagina 21 ed allegato 16 ric. Pavan ed a pagina 23-24 ed allegato 19 ric. Bertollo, considerando anche le provvigioni sugli affari conclusi dagli appartenenti al "team" dei ricorrenti se risultanti in effetti dovute in base agli accordi; quantifichi, di conseguenza, l'esatto importo dell'indennità di mancato preavviso, precisando la differenza residua rispetto a quanto sopra già quantificato; determini l'esatto importo dell'indennità suppletiva di clientela, considerando oltre alle eventuali ulteriori provvigioni 2015 di cui sopra, le provvigioni del periodo 31 ottobre-31 dicembre 2014; verifichi la sussistenza dei presupposti per l'indennità meritocratica in applicazione sia dell'AEC che dell'art. 1751 c.c., effettuando le relative quantificazioni e sempre considerando il



rapporto di agenzia come sorto il 31 ottobre 2013; specifichi se sussista il diritto all'indennità di incasso richiesta, in ipotesi positiva quantificandola;

Ritenuto altresì necessario ordinarsi alla convenuta l'esibizione dei libri e scritture contabili relative al periodo che decorre dal 31 ottobre 2013 nonché degli estratti provvigionali relativi ai ricorrenti e di ogni altro documento inerente ai rapporti per cui è causa che il CTU riterrà necessario per l'espletamento dell'incarico di cui sopra;

P.Q.M.

Visto l'art. 423 2° comma c.p.c.

Dispone il pagamento, da parte della società convenuta SDL Centrostudi spa unipersonale, di € _____ a favore di Pavan Maria Sole e di €2' _____ a favore di Bertollo Gianmario oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione del credito al saldo;

Dispone CTU come da parte motiva, nominando quale perito il dott. Livio Squarzoni e fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza del 14 novembre 2018 h.12.30;

Ordina alla convenuta l'esibizione dei documenti di cui in parte motiva secondo le prescrizioni che lo stesso fornirà;

Si comunichi.

Treviso, 13 agosto 2018

